

**Regolamento
concernente l'esercizio della professione di psicologo
e di psicoterapeuta
(del 4 settembre 1979)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 12, 16, della Legge sanitaria del 18 novembre 1954^[1]

d e c r e t a :

Campo d'attività

a) Psicologo

Art. 1 ¹Il campo di attività dello psicologo comprende:

- lo studio e la comprensione, tramite l'uso di tecniche psicologiche di sua competenza (osservazione, intervista, strumentalità testologica, i processi di funzionamento mentale e le loro implicazioni a livello affettivo, intellettuale, attitudinale, comportamentale, relazionale e di gruppo);
- l'esecuzione di interventi di consulenza, psico-pedagogici e di insegnamento.

²È riservato l'art. 3, cpv. 4 di questo regolamento.

b) Psicoterapeuta

Art. 2 ¹L'attività dello psicoterapeuta consiste nell'applicazione di un trattamento scientificamente fondato a (e su richiesta di) persone che necessitano di aiuto, relativamente ai loro problemi, ai loro conflitti e disturbi psichici, nell'ambito di una relazione metodicamente elaborata, al fine di risolvere o di diminuire questi problemi, conflitti e disturbi psichici.

²È riservato l'art. 3, cpv. 4 di questo regolamento.

Esercizio della professione

Art. 3 ¹Per l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta è necessaria l'autorizzazione del Dipartimento delle opere sociali^[2] (detto di seguito Dipartimento). Essa è concessa a chi possiede i requisiti previsti agli art. 4 e 5 di questo regolamento.

²Chi intende iniziare l'attività psicoterapeutica sotto controllo in vista della completazione della formazione prevista all'art. 5 lett. b) deve chiedere l'autorizzazione del Dipartimento. L'autorizzazione ha una durata di sei anni e può essere rinnovata, per fondati motivi, sentito l'avviso della Commissione consultiva prevista all'art. 11 di questo regolamento.

³Per concedere o rifiutare l'autorizzazione il Dipartimento sente l'avviso della Commissione consultiva prevista all'art. 11 di questo regolamento.

⁴L'autorizzazione deve menzionare il campo di attività entro il quale il titolare può esercitare la professione di psicologo e o di psicoterapeuta.

⁵L'autorizzazione, ad eccezione di quella prevista al cpv. 2 di questo articolo, deve essere affissa nello studio dello psicologo o dello psicoterapeuta affinché gli utenti possano prenderne visione.

⁶L'autorizzazione può essere rifiutata o revocata se il richiedente soffre di disturbi fisici o psichici incompatibili con l'esercizio della professione.

⁷Senza autorizzazione sono vietate, sotto qualsiasi denominazione, quelle attività di cui agli art. 1 e 2.

⁸Sono riservate le disposizioni dell'art. 21 della Legge sanitaria.

Domanda di autorizzazione

a) Psicologo

Art. 4 La domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di psicologo deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) diploma o licenza universitaria in psicologia, conseguiti presso una università svizzera oppure diplomi equipollenti conseguiti presso università estere. Se gli studi sono stati effettuati presso una università estera si dovrà allegare un piano dettagliato dei corsi frequentati e degli esami sostenuti con le relative valutazioni;
- b) certificato attestante almeno un anno di pratica effettuato dopo il conseguimento del diploma o della licenza nel settore ove intende esercitare;
- c) fotocopia del diploma;

- d) estratto del casellario giudiziale;
- e) autocertificazione per operatori sanitari riferita all'attività professionale in Svizzera e all'estero;^[3]
- f) per chi ha già esercitato in altri Cantoni della Svizzera le rispettive autorizzazioni.

b) Psicoterapeuta

Art. 5 La domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) diploma o licenza universitaria in psicologia o in altra disciplina conseguiti presso una università svizzera oppure altri diplomi equipollenti conseguiti presso università estere. Se gli studi sono stati effettuati presso un'università estera si dovrà allegare un piano dettagliato dei corsi frequentati e degli esami sostenuti con relative valutazioni;
- b) certificati di formazione psicoterapeutica, attestanti:
 - una formazione specifica in psicoterapia basata su di un metodo scientificamente riconosciuto. La formazione deve comprendere un'applicazione approfondita dei metodi scelti alla propria persona e su altre persone sotto controllo competente;
 - due anni di pratica clinica in istituzioni universitarie o cantonali o riconosciute dal Cantone, effettuati durante il periodo di formazione specifica, oppure un anno di pratica clinica in istituzioni universitarie o cantonali o riconosciute dal Cantone, effettuato dopo il termine della formazione specifica;
- c) fotocopia del diploma e dei certificati;
- d) estratto del casellario giudiziale;
- e) autocertificazione per operatori sanitari riferita all'attività professionale in Svizzera e all'estero;^[4]
- f) per chi ha già esercitato in altri Cantoni della Svizzera le rispettive autorizzazioni.

Iscrizione all'Albo

Art. 6 La concessione dell'autorizzazione comporta l'iscrizione d'ufficio all'Albo delle arti sanitarie.

Prescrizioni di medicinali

Art. 7 È vietato allo psicologo e allo psicoterapeuta prescrivere, dispensare o somministrare medicinali.

Pubblicità

Art. 8 ¹La pubblicità, che deve essere fatta nella forma prevista da questo articolo, è permessa unicamente agli psicologi e psicoterapeuti ammessi al libero esercizio.

²Sulle targhe professionali e sulla carta personale e nella pubblicità deve essere indicata unicamente la qualifica di psicologo o psicoterapeuta nonché i titoli accademici. È vietato l'uso di denominazioni suscettibili di trarre in inganno il pubblico.

³Inserzioni o comunicati pubblicitari sono ammessi unicamente al momento dell'apertura, del trasferimento o della chiusura dello studio come pure in occasione di assenze prolungate.

⁴Non sono ammessi annunci pubblicitari periodici nonché la distribuzione di prospetti.

⁵È vietato l'uso della denominazione di psicologo a chi non possiede i titoli previsti all'art. 4 lett. a), rispettivamente di psicoterapeuta a chi non possiede i requisiti previsti all'art. 5 lett. a) e b).

Controllo medico

Art. 9 ¹Prima dell'inizio di un trattamento psicoterapeutico lo psicoterapeuta è tenuto ad invitare per iscritto il paziente a sottoporsi ad una visita presso un medico con libero esercizio nel Cantone, al fine di:

- a) escludere componenti eziologiche di natura organica o ad evoluzione psico-organica;
- b) favorire interventi specifici nel caso di sintomatologie di tipo psicosomatico;
- c) intervenire con trattamenti di tipo farmacologico.

²Le disposizioni del cpv. 1 di questo articolo non sono applicabili se il paziente è inviato direttamente allo psicoterapeuta da un medico con libero esercizio nel Cantone.

³In caso di sospetto di complicazioni lo psicoterapeuta e lo psicologo sono tenuti, in ogni momento, ad invitare il paziente a sottoporsi a una visita presso un medico con libero esercizio nel Cantone.

Obblighi

Art. 10 ¹Prima dell'inizio del trattamento e o delle consultazioni lo psicologo e lo psicoterapeuta sono tenuti ad informare gli utenti circa le tariffe e gli onorari.

²Lo psicoterapeuta e lo psicologo sono tenuti a compilare una cartella per ogni utente, nella quale siano indicati le generalità, la diagnosi, il tipo di trattamento seguito, le date di inizio e di conclusione del trattamento, nonché la data di ogni consultazione.

³Questa documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di conclusione del trattamento.

Commissione consultiva

Art. 11 ¹Il Dipartimento istituisce una Commissione consultiva di 9 membri, incaricata di:

- a) dare il suo avviso su tutte le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta, in particolare valutando sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo la formazione degli operatori e, per gli psico-terapeuti, considerando le esigenze di formazione formulate dai corrispondenti orientamenti scientifici specializzati;
- b) pronunciarsi circa il riconoscimento di università, istituti, piani di studio, luoghi di pratica e relativi diplomi, attestati e certificati, presentati da psicologi e psicoterapeuti in conformità agli art. 4, lett. a) e b) e 5, lett. a) e b) di questo regolamento;
- c) proporre delimitazioni e modifiche del campo di attività degli psicologi e psicoterapeuti come pure pronunciarsi sui metodi di trattamento psicoterapeutico;
- d) dare pareri su tutte le questioni attinenti all'esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta.

²Fanno parte della Commissione:

- il medico cantonale;
- un rappresentante del Dipartimento;
- due psicologi e due psicoterapeuti proposti dalle Associazioni professionali;
- uno psicoterapeuta;
- uno psicologo;
- un medico specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.

La Commissione è presieduta dal medico cantonale.

³La Commissione può far capo a periti ed esperti esterni.

⁴Il mandato della Commissione è di quattro anni e termina con il mese di giugno dell'anno successivo a quello delle elezioni del Consiglio di Stato.

Norma transitoria

Art. 12 ¹Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo regolamento tutti coloro che esercitano in qualità di psicologo e psicoterapeuta e che intendono ottenere l'autorizzazione devono fare domanda al Dipartimento giusta gli art. 4 e 5 di questo regolamento.

²Il Dipartimento, sentito l'avviso della Commissione consultiva, può concedere autorizzazioni limitate nel campo di attività, nel luogo e/o nel tempo a coloro che, pur non possedendo tutti i requisiti previsti dagli art. 4 lett. a) e b) e 5 lett. a) e b), esercitavano prima dell'entrata in vigore di questo regolamento l'attività di psicologo o di psicoterapeuta alla condizione che possano documentare una formazione teorica e un'esperienza pratica tali da escludere qualsiasi pregiudizio per gli utenti.

Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicato nel BU dell'11 settembre 1979

Pubblicato nel BU **1979**, 225.

[1] Ora legge sulla promozione della salute del 18 aprile 1989.

[2] Denominazione modificata in "Dipartimento della sanità e della socialità" DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

[3] Lett. modificata dal R 12.5.2009; in vigore dal 15.5.2009 - BU 2009, 212.

[4] Lett. modificata dal R 12.5.2009; in vigore dal 15.5.2009 - BU 2009, 212.